

Articolo vigente	Proposta di modifica
Art. 13 (Difensore civico)	Art. 13 (Difesa civica)
<p>1. L'Amministrazione istituisce l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:</p> <p>a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;</p> <p>b) esercitare le funzioni di cui all'art.11, comma 3 e all'art.127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.</p>	<p>1. L'Amministrazione assicura la funzione di difesa civica, al fine di:</p> <p>a) garantire una migliore tutela della cittadinanza nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;</p> <p>b) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.</p>
	<p>1. bis. La funzione di difesa civica comunale può essere svolta dal Difensore civico istituito a livello metropolitano o dal Difensore civico regionale, previa convenzione approvata dal Consiglio comunale con la Città metropolitana di Bologna o rispettivamente con la Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>2. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il Difensore Civico può pronunciarsi sulle determinazioni di diniego o di differimento del diritto di accesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	invariato
<p>2 bis. Il Difensore civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.</p>	invariato
<p>2 ter. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.</p>	invariato
<p>2 quater. Il Difensore Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o</p>	invariato

<p>carenze siano rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti interessati.</p>	
<p>3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta nella seduta immediatamente successiva, si dà luogo fino ad un massimo di tre votazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.</p>	abrogato
<p>4. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.</p>	invariato
<p>5. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.</p>	invariato
<p>6. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo mediante convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, ovvero attribuendole ad analoga figura istituita in ambito metropolitano.</p>	abrogato
<p>7. Con la convenzione di cui al precedente comma 6 il Comune provvede ad assicurare al Difensore civico regionale o metropolitano i mezzi e il personale necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.</p>	abrogato
<p>8. Qualora le funzioni di cui alla lett.a) del precedente comma 1 vengano esercitate tramite</p>	abrogato

convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, il Consiglio comunale può affidare lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett.b) del medesimo comma 1 al Comitato Regionale di Controllo.	
Art. 16 bis (Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri)	Art. 16 bis (Gettoni di presenza per i consiglieri)
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.	invariato
2. A ciascun Consigliere comunale compete, su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.	abrogato
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'indennità.	abrogato
Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)	
1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 234 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.	1. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, in conformità della legge vigente. Il Consiglio comunale, prima di procedere alla nomina, verifica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti previsti dalla legge e dal comma 2 del presente articolo, ovvero l'eventuale rinuncia da parte dei soggetti da nominare.
2. Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.	abrogato
3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio: a) abrogata; b) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado; c) ABROGATA; d) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province, comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione; e) i revisori di altri enti locali territoriali e	3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio: a) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado; b) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di enti locali territoriali della Regione Emilia-Romagna e della stessa Regione; c) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende; d) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto

<p>relative aziende; f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune; g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.</p>	<p>di credito concessionario e/o tesoriere del Comune; e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.</p>
<p>4. È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili, dall'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.</p>	<p>4. È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal Registro dei revisori legali, dall'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la mancata redazione della relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.</p>
<p>5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.</p>	<p>5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito con le modalità stabilite dalla legge.</p>
<p>6. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.</p>	<p>6. Ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.</p>